



*Giunta Regionale della Campania*

Responsabile per la prevenzione della corruzione e  
Responsabile della trasparenza della Giunta Regionale  
D.P.G.R. n. 454 del 25/11/2013

P. G. / 2014 / 180579

13.3.14 ore 11.24

Ai Direttori Generali  
Ai Responsabili degli Uffici Speciali  
Al Responsabile dell'Ufficio del Datore di Lavoro  
Al Responsabile dell'U.O.G.P.  
All' U.D.C.P.  
All'Autorità di Audit  
All'U.O.D. V della Segreteria di Giunta  
"Bollettino Ufficiale - Ufficio relazioni con il pubblico (URP)"  
All' Avvocatura Regionale  
*e, per conoscenza:*  
Al Capo di Gabinetto  
Ai Capi Dipartimento  
Agli Staff Dipartimentali  
Alle U.O.D. per il tramite delle Direzioni Generali

**LORO SEDI**

Oggetto: Decreto legislativo n. 39 del 2013 - Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

**PREMESSA**

Sulla Gazzetta ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013 è stato pubblicato il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "*Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*". Il decreto è entrato in vigore il 4 maggio 2013.

La recente normativa, in attuazione della previsione contenuta nell'art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190 del 2012, ha modificato, in maniera organica, la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilita' amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico,

da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, nonché la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate, individuando, altresì, i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia.

La previsione normativa dettata dal decreto in argomento costituisce uno degli elementi fondamentali della strategia di prevenzione dei fenomeni di corruzione e cattiva amministrazione che la legge di delega ha inteso introdurre, a rafforzamento delle misure, finora prevalentemente penali, di contrasto ai suddetti fenomeni. La grande innovazione rispetto alla disciplina vigente sta nel fatto che la norma, per la prima volta nel nostro ordinamento, considera specificamente gli incarichi dirigenziali e gli incarichi amministrativi di vertice, allo scopo di creare le condizioni per assicurarne lo svolgimento in modo imparziale.

Tanto premesso, si procede, nel seguito, ad illustrare le novità introdotte dalla menzionata disposizione e a fornire le prime indicazioni operative.

## **1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Per quanto concerne le amministrazioni destinatarie delle norme contenute nel decreto, le prescrizioni ivi contenute si applicano, ai sensi dell'art. 2, comma 1, agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

La diretta ed immediata applicabilità alle Regioni delle disposizioni contenute nel decreto in argomento è rafforzata dalla espressa previsione del principio di prevalenza della norma statale rispetto a quella regionale contenuta nell'art. 22, comma 1, il quale recita: *“Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico”*.

## **2. LE FATTISPECIE DELLA INCONFIRIBILITÀ DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI NELLA P.A.**

Il decreto disciplina le due fattispecie dell'inconfiribilità, intesa come *“obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico”*, e dell'inconfiribilità, definita come *“preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico”* (art. 1, comma 2).

Nel decreto sono individuati tre ordini di **cause di inconfiribilità** degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice:

1. le condanne penali (anche non definitive) per reati contro la pubblica amministrazione;
2. la provenienza da incarichi e cariche in enti privati, regolati o finanziati;
3. la provenienza da organi di indirizzo politico.

In particolare, l'art. 3 prevede che a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato o a seguito di sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (abuso di ufficio, rifiuto di atti di ufficio, interruzione di servizio pubblico, peculato, concussione, corruzione, etc.), non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

La durata dell'inconferibilità è stabilita, in via generale, in cinque anni, che possono essere ridotti solo se la condanna non è per peculato, concussione, corruzione o corruzione in atti giudiziari: in questi casi è, infatti prevista un'inconferibilità di durata doppia rispetto alla pena principale, comunque, entro il limite di cinque anni. Quando la condanna sia accompagnata dalla pena accessoria dell'interdizione ai pubblici uffici, è quest'ultima a determinare la durata dell'inconferibilità che, quindi, può diventare perpetua insieme all'interdizione (commi 2 e 3 art. 3).

Ove la condanna riguardi le fattispecie previste dai commi 2 e 3, al dirigente di ruolo possono essere conferiti solo incarichi diversi da quelli che comportano attività di amministrazione e gestione. E', poi, esclusa del tutto la possibilità di conferire incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le sopra richiamate disposizioni, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dello stesso.

La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento (comma 5).

Se la sentenza per uno dei reati sopra indicati riguarda un soggetto esterno all'Amministrazione, si determina la sospensione dell'incarico e dell'efficacia del contratto. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi, la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. All'esito della sospensione, l'Amministrazione potrà valutare la persistenza dell'interesse alla prosecuzione dell'incarico, potendo, quindi, anche procedere alla cancellazione dello stesso.

Le altre fattispecie, per la cui disamina completa si rimanda agli artt. 4-8 del decreto in esame, riguardano l'inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti che nei due anni precedenti abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, ovvero da società e altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico svolga

funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici (art. 4); inconfiribilita' di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a coloro che nei due anni precedenti abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale (art. 5); inconfiribilita' di incarichi a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di ente locale (art. 6); inconfiribilita' degli incarichi di direzione sanitaria a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL, ovvero che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale (art. 8).

### 3. LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA'

Il decreto prevede, inoltre, agli artt. da 9 a 14, due ordini di **cause di incompatibilità** per coloro che svolgono incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice:

1. l'incompatibilità con incarichi e cariche in soggetti privati, che si estende al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado ove essi abbiano una posizione di controllo dell'ente o abbiano assunto la carica di presidente o amministratore delegato;
2. l'incompatibilità con cariche in organi di indirizzo politico.

In particolare, circoscrivendo la disamina alle fattispecie che sono di interesse per l'Amministrazione regionale, si evidenzia che il comma 2 dell'art.10 .del d.lgs 39/03 prevede che gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

- con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
- con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

Il comma 2 dell'art.11 .del lgs 39/03 prevede che gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

Il comma 3 dell'art.12 del lgs 39/03 prevede che gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

Il comma 2 dell'art.13 prevede che gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

Il comma 2 dell'art.14 prevede che gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione.

#### 4. VIGILANZA E SANZIONI

Per le ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità sono previste sia sanzioni di carattere obiettivo, volte a colpire l'atto adottato in violazione di legge, sia sanzioni di carattere subiettivo, volte a far valere la responsabilità degli autori della violazione.

Sotto il profilo oggettivo, l'art. 17 stabilisce la nullità degli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità, nonché la nullità dei relativi contratti. Si stabilisce, inoltre, la decadenza dagli incarichi svolti in situazione di incompatibilità e la risoluzione dei relativi contratti, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione della causa di incompatibilità da parte del responsabile del piano anticorruzione istituito presso ciascuna amministrazione.

Sotto il profilo soggettivo, l'art. 18 prevede che *"i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati"* e *"non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza"*; *"il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri, per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante"*.

Per le Regioni, le Province e i Comuni, l'art. 18, comma 3, stabilisce che *"Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva"*

*possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari”.*

La mancata individuazione, nei tre mesi dall'entrata in vigore del decreto (04/08/2013), delle procedure previste al richiamato comma 3, dell'art. 18, fa scattare, secondo l'espressa previsione contenuta al successivo comma 4, la misura sanzionatoria costituita dalla procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, consistente, stante il richiamo all'articolo 120 secondo comma, della Costituzione, nella nomina, da parte del Ministro dell'Interno, di un apposito commissario ad acta.

In ordine ai soggetti preposti all'attuazione delle norme richiamate, l'art. 15, comma 1, attribuisce al responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico il compito di vigilare, anche mediante specifiche disposizioni contenute nel piano anticorruzione, in ordine al rispetto delle disposizioni richiamate. A tal fine, come sopra già anticipato, il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità.

Inoltre, egli, a mente del comma 2, deve segnalare i casi di possibile violazione all'Autorità nazionale anticorruzione (che, per effetto di quanto disposto dall'art. 16, comma 2, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico), all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

## **5. NORME FINALI E TRANSITORIE**

L'art. 20, al comma 1, prevede che *“all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità”*, che, in base al comma 4 si pone quale *“condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico”*.

Il comma 2, richiede che *“nel corso dell'incarico l'interessato presenti annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto”*.

Le dichiarazioni sopra richiamate *“sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico”* (comma 3).

Infine, il comma 5 prevede una sanzione grave per la presentazione di dichiarazioni non veritiere: l'inconferibilità di uno qualsiasi degli incarichi di cui al decreto per il periodo di cinque anni.

Si invitano gli uffici in indirizzo, stante la complessità e la delicatezza della materia, a garantire il puntuale adempimento delle disposizioni richiamate, sensibilizzando tutti i soggetti a vario titolo coinvolti e adeguando, tempestivamente, eventuali provvedimenti in atto alle norme in commento.

Dr.ssa Giovanna Paolantonio

